

UNIONE “BASSA SESIA”

(TRA I COMUNI DI CARPIGNANO SESIA, CASALEGGIO NOVARA, CASTELLAZZO NOVARESE, SILLAVENGO)
PROVINCIA DI NOVARA

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 05/08/2021

◇ Copia Albo

Verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione “Bassa Sesia”

Adunanzaordinaria di convocazione - seduta

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021/22/23 A CAUSA DI ULTERIORI INTERVENUTE ESIGENZE

L’anno duemilaventuno addì cinque del mese di agosto alle ore dieci e minuti cinquanta con modalità di videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17.03.2020 n. 18, come disposto con DGU n. 6 del 17.04.2020, Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i membri della Giunta dell’Unione “Bassa Sesia”.

All’appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
LOCATELLI BRUNO	Sindaco del Comune di Casaleggio Novara	X	
MAIO Giuseppe	Sindaco del Comune di Sillavengo	X	
ROSSINI Claudio	Sindaco del Comune di Carpignano Sesia	X	
BRUSTIA VALTER	Sindaco del Comune di Castellazzo Novarese	X	
TOTALI		4	0

Assume la presidenza il Sig. LOCATELLI BRUNO – Presidente, assiste all’adunanza il Segretario Dr.ssa Lucia Piazza

AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE TRIENNIO 2021/22/23 A CAUSA DI ULTERIORI INTERVENUTE ESIGENZE

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Preso atto che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27.07.2018;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali

integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Visto il DL. n. 34/2019 convertito in Legge 58/2019 in termini di assunzioni e di trattamento economico accessorio del personale,

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Richiamate

- la delibera di Giunta di intenti per addivenire al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/21, n. 28 del 02/10/2018;
- la delibera di Giunta n. 32 del 23.11.2018 di approvazione del piano dei fabbisogni di personale 2019/20/21 con utilizzo delle facoltà assunzionali pregresse, con revisione della struttura organizzativa dell'Ente, e contestuale ricognizione del personale in esubero,
- la delibera di Giunta n. 28 del 20.07.2019 di adeguamento del piano dei fabbisogni di personale triennio 2019/20/21,
- la delibera di Giunta n. 23 del 15.09.2020 di aggiornamento del piano dei fabbisogni triennio 2021/22/23 a seguito di richieste di mobilità e n. 1 pensionamento a far data dal 01.06.2021,
- la delibera di Consiglio n. 7 del 15.09.2020 di approvazione del DUPS 2021/22/23,
- la delibera di Giunta n. 40 del 30.12.2020 di approvazione del Piano di Azioni Positive per il triennio 2021/22/23,
- la delibera di Giunta n. 1 del 18.02.2021 di richiesta assegnazione risorse per assunzione di personale a tempo determinato per procedimenti finalizzati agli incentivi – ex art. 1 commi 69 e 70 della Legge 30.12.2020 n. 178,
- la delibera di Giunta n. 36 del 30.12.2020 di approvazione del PEG2021 e del piano degli obiettivi,
- la delibera n. 7 del 19.05.2021 di approvazione dell'adeguamento del Piano fabbisogni di personale triennio 2021/22/23 con

l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure per il triennio 2021/22/23:

n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, anno 2021

n. 1 posto di ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, anno 2022

n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, anno 2022

Vista la richiesta di nullaosta preventivo pervenuta da n. 1 istruttore direttivo contabile al fine di presentare domanda per una mobilità esterna volontaria,

Vista la DGU n. 13 del 07.06.2021 di rilascio del nullaosta preventivo alla mobilità volontaria predetta,

Vista la nota pervenuta a prot. n.2711 del 04.08.2021 dal Comune di Gattico-Veruno per comunicare che la dipendente unionale ha superato la selezione di mobilità e si prevede di procedere all'assunzione a far data dal 01.10.2021,

Ritenuto quindi necessario procedere al più presto all'assunzione di personale in sostituzione del dipendente uscente nel servizio finanziario

Ritenuto pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2021-23, confermando lo schema di dotazione organica di questa Unione di Comuni, secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

Vista la relazione del Responsabile dei servizi finanziari dalla quale si desume, e che la spesa del

personale in servizio si mantiene pari a € 766.259,90;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, comma 562 e seguenti della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 978.028,80;

Visto che alle Unioni di comuni non si applicano le nuove regole sulle facoltà assunzionali previste dall'art. 33 c. 2 del DL 34/2019 conv. in legge n. 58/2019, in quanto ciò è stato chiarito dalla Corte dei Conti con la deliberazione n. 4/2021,

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Responsabili, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale, considerando nello specifico che da un costo del personale storico del 2008 di € 978.028,80, si è arrivati a un costo attuale di € 766.259,90 (che tiene conto anche degli incrementi contrattuali), ma con tali economie di personale non si è più in grado di garantire lo svolgimento dei servizi fondamentali;

Visto che al 01.01.2008 i posti coperti erano n. 22, mentre ad oggi sono n. 16 in quanto si sono verificati n. 7 trasferimenti per mobilità, n. 4 pensionamenti di cui n. 2 nel corso dell'anno 2020, n. 1 deceduto, n. 1 licenziamento e n. 7 assunzioni, di cui n. 1 a tempo determinato, pertanto esiste la possibilità di utilizzo facoltà assunzionali pregresse e facoltà nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente,

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2021/22/23, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti assunzioni di personale:

n. 2 ISTRUTTORE TECNICO Cat. C, anno 2021

n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE Cat. D, anno 2021

n. 1 ISTRUTTORE CONTABILE Cat. C, anno 2022;

n. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO Cat. D, anno 2022

che comportano una spesa complessiva così articolata:

- anno 2021: € 104.475,28 di cui € 87.474,42 già ricompresa nella spesa attuale di € 766.259,90;

- anno 2022: € 119.200,10 di cui € 60.883,82 già ricompresa nella spesa attuale di € 766.259,90;

- anno 2023: € 119.200,10 di cui € 60.883,82 già ricompresa nella spesa attuale di € 766.259,90;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l'art. 1 comma 557 della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità nel 2015;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 48 del 29.11.2002 e s.m.i.;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente sottoscritto dalle parti il 21/05/2018,

Considerato che la normativa intervenuta per le assunzioni nei Comuni per quanto disciplinato dall'art. 33 c. 2 DL 30.04.2019 n. 34 e del DM 17.03.2020, non è applicabile alle Unioni, ma esclusivamente ai Comuni, per cui alle Unioni dei Comuni non possono che applicarsi in riferimento alla capacità assunzionale il c. 229 dell'art. 1 L. n. 208/2015 e l'art. 32 DLgs 267/2000, norme non abrogate, e che in questa sede si intende rispettare,

Visto il parere del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento verrà fornita la prescritta comunicazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di aggiornare il piano dei fabbisogni di personale 2021/22/23 già approvato con DGU n. 23 del 15.09.2020, in quanto sono alle intervenute esigenze, come segue:
 - a.a) confermare la dotazione organica pari a € 978.028,80;
 - a.b) confermare che a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
 - a.c) confermare l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, comporta una spesa pari a € 766.259,90, che sommati al maggior costo futuro di € 58.363,23 porterà a un costo complessivo di € 824.623,13;
 - a.d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2021/22/23 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, in premessa esplicitati:
 - l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure per il triennio 2021/22/23:
 - n. 2 posti di ISTRUTTORE TECNICO CAT. C, anno 2021
 - n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE CAT. D, anno 2021
 - n. 1 posto di ISTRUTTORE CONTABILE CAT. C, anno 2022

n. 1 posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D, anno 2022
da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:

- mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001
- scorrimento graduatorie
- concorso pubblico, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, secondo i principi dettati dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 101/2013, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001,
 - l'assunzione anno 2021 a tempo determinato per n. 1 anno e a tempo parziale di personale cat. C da impiegare ai fini del potenziamento dell'ufficio tecnico unionale e assolvere alle pratiche edilizie connesse all'erogazione del Superbonus ex legge di bilancio 2021, figura per il quale è stato richiesto apposito contributo statale;

2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

3) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020

4) di confermare l'organigramma approvato con DGU n. 7/2021,

5) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa;

6) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

7) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa palesemente delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
LOCATELLI BRUNO

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Dr.ssa Lucia Piazza